

CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

Regolamento di Istituto

art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività didattiche e formative attivate dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia, con sede in Milano, via Leopardi 19, fondato e diretto dal dr. Luigi Boscolo e dal dr. Gianfranco Cecchin.

2. Il Centro Milanese di Terapia della Famiglia organizza le seguenti attività didattiche e di formazione:

- a) Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale di cui all'art. 3 della legge 56/89 presso le sedi riconosciute con decreto 24 ottobre 1994, n. 263, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1994;
- b) Corsi di formazione alla Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale per medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia;
- c) Corsi di formazione alla Terapia Sistemica Individuale per medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia;
- d) Gruppi di supervisione alla clinica sistemica per medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia;
- e) Corsi di formazione all'intervento sistemico per operatori sociali;
- f) Corsi di formazione alla Mediazione Familiare;
- g) Laboratori di formazione alla didattica sistemica per medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia che abbiano completato l'iter formativo presso il Centro;
- h) Seminari monotematici, Convegni e Giornate di Studio sulla teoria e la clinica sistemica nelle sue diverse applicazioni;
- i) Incontri residenziali per allievi ed ex allievi.

3. Le attività didattiche e di formazione di cui al comma 2 del presente articolo vengono organizzate e gestite direttamente dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia, o, tramite apposita convenzione, dalle sedi riconosciute con decreto ministeriale di cui al comma 2, punto a), del presente articolo.

art. 2
Consiglio dei docenti

1. Organo competente per tutti gli aspetti della programmazione didattica e per la verifica dell'attività didattica e di formazione del CMTF è il Consiglio dei docenti. Il Consiglio dei docenti è composto dai Direttori del Centro e dai docenti i cui nominativi e relativi *curricula* professionali e didattici sono stati proposti nell'istanza di riconoscimento presentata dall'Istituto ed approvata con apposito decreto ministeriale, e sue successive integrazioni.
2. Il Consiglio dei docenti è presieduto dal Responsabile della attività didattica.
3. Il Responsabile della attività didattica è un docente del CMTF incaricato annualmente dai Direttori del Centro. L'incarico viene ratificato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio dei docenti.
4. Il Responsabile della attività didattica convoca almeno due volte l'anno il Consiglio dei docenti; stila l'ordine del giorno; predispose il verbale degli incontri di Consiglio e lo sottopone per la firma ai docenti.

art. 3
Corsi di Specializzazione in Psicoterapia

1. I Corsi di Specializzazione in Psicoterapia attivati dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia ai fini di cui all'art. 3 della legge 56/89, in ottemperanza al decreto 11 dicembre 1998, n. 509, hanno durata quadriennale e prevedono un monte ore annuo di 500 ore di cui almeno 100 di tirocinio presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati.
2. I Corsi di cui al comma 1 del presente articolo hanno lo scopo di impartire agli allievi la formazione professionale idonea all'esercizio della psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale rivolta alla famiglia, alla coppia, all'individuo. I Corsi di Specializzazione prevedono, a tal fine, un percorso formativo articolato ed integrato, comprendente sia aspetti teorici e di teoria della clinica, sia aspetti di esercitazione alla pratica clinica e diagnostica, di formazione personale, di supervisione diretta ed indiretta, di tirocinio presso strutture adeguate.
2. Ai corsi sono ammessi i laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia secondo le modalità e i criteri di ammissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. Il numero massimo di allievi ammessi a ciascun corso presso ciascuna sede riconosciuta viene determinato annualmente dal Consiglio dei docenti, tenuto conto delle strutture e delle risorse didattico-formative, ed entro il limite stabilito dal provvedimento di riconoscimento dell'Istituto, il quale determina il numero massimo degli allievi ammessi a ciascun ciclo formativo. Il numero degli allievi viene computato con riferimento all'intero ciclo formativo quadriennale, così da permettere eventuali compensazioni numeriche tra le singole annualità.

4. Eventuali abbreviazioni di corso possono essere deliberate dal Consiglio dei docenti con i criteri e secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

art. 4

Comitato Scientifico

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art 4, comma 2, del decreto 11 dicembre 1998, n. 509, il Consiglio dei docenti nomina, su proposta dei Direttori dell'Istituto, un Comitato Scientifico formato da tre esperti, fra i quali almeno un docente universitario che non insegna presso l'Istituto, nelle seguenti discipline scientifiche: Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicopatologia e Diagnostica clinica.

2. Il Comitato Scientifico ha il compito di presentare annualmente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica apposita relazione che illustri l'attività scientifica e didattica svolta dall'Istituto nell'anno precedente ed i programmi scientifici e didattici adottati dall'Istituto per l'anno successivo.

3. Il Consiglio dei docenti, nella figura del Responsabile dell'attività didattica, riferisce annualmente al Comitato Scientifico, sia in ordine all'attività didattica svolta nell'anno precedente che in ordine ai programmi per l'anno successivo.

art. 5

Modalità e criteri di ammissione

1. Ai Corsi di Specializzazione di cui all'art. 3 possono essere ammessi i laureati in Medicina e Chirurgia e i laureati in Psicologia iscritti ai rispettivi Albi professionali, ovvero che conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi.

2. Le domande di iscrizione ai Corsi debbono pervenire in forma scritta alla Segreteria dell'Istituto prima dell'inizio di ciascun anno accademico, debbono essere corredate di curriculum scolastico e di eventuale curriculum formativo e lavorativo. Alla domanda devono essere allegati copia del Diploma di Laurea, certificato di Laurea recante l'indicazione degli esami sostenuti, e fotografia formato tessera autenticata dell'istante.

3. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un colloquio valutativo, svolto da due docenti dell'Istituto a ciò appositamente preposti dal Consiglio dei docenti. Il colloquio valutativo è finalizzato a verificare le motivazioni personali dell'istante, e a valutarne le potenziali attitudini in ordine all'acquisizione di una adeguata professionalità in campo psicoterapeutico anche per quanto concerne la conduzione della relazione interpersonale di natura psicoterapeutica, l'assunzione delle responsabilità etiche connesse all'esercizio della psicoterapia e il rispetto delle norme di etica professionale.

art. 6

Abbreviazioni di corso

1. Sono possibili abbreviazioni del Corso di Specializzazione per coloro che abbiano acquisito, successivamente all'entrata in vigore della legge 56/89, idonea formazione teorico pratica alla psicoterapia sistemico relazionale presso Scuole di Specializzazione in Psicoterapia che abbiano presentato, alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, istanza di riconoscimento al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

2. La domanda di abbreviazione del corso deve pervenire alla segreteria dell'Istituto nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2. La domanda deve contenere altresì adeguata documentazione comprovante la formazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Vista la domanda di abbreviazione di corso e la relativa documentazione, il Consiglio dei docenti delibera l'eventuale abbreviazione di corso tenuto conto: degli insegnamenti teorici già seguiti dall'istante, dell'eventuale superamento di esami relativi agli insegnamenti teorici stessi, del monte ore complessivo di formazione pratica in un indirizzo di psicoterapia sistemico-relazionale, delle esperienze di supervisione diretta ed indiretta nell'indirizzo medesimo, dell'eventuale superamento di esami relativi alla competenza clinica ed alla conduzione della relazione interpersonale di natura psicoterapeutica. L'abbreviazione di corso viene deliberata in ottemperanza ai seguenti criteri oggettivi: tutti gli insegnamenti teorici previsti dall'Istituto che l'istante non abbia già frequentato debbono essere previsti nel suo programma di studi; il monte ore complessivo di formazione pratica nell'indirizzo sistemico relazionale e di supervisione diretta ed indiretta, deve essere almeno pari a quello previsto dai Corsi dell'Istituto.

4. L'ammissione al Corso di Specializzazione è comunque subordinata ai criteri e alle modalità di valutazione di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 7

Caratteristiche della formazione

1. I Corsi di cui all'art.3 hanno durata quadriennale. Il numero di ore complessivo, comprendente sia l'insegnamento teorico che la formazione pratica, è di 500 ore annuali, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati dal Consiglio dei docenti secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento Didattico.

2. Gli insegnamenti teorici impartiti durante il corso sono almeno 15. Essi vengono deliberati dal Consiglio dei docenti su proposta del Responsabile dell'attività didattica.

3. L'insegnamento teorico è articolato come segue:

a) lezioni teoriche previste dagli insegnamenti in Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicopatologia e Diagnostica Clinica. Gli insegnamenti vengono stabiliti dal Consiglio dei docenti e vengono affidati a docenti e ricercatori universitari italiani o stranieri, o ad esperti di fama nazionale o internazionale nelle discipline previste;

b) lezioni che presentino agli allievi i principali indirizzi psicoterapeutici, esplicitando la cornice epistemologica entro cui si collocano, illustrandone il percorso storico ed evolutivo, gli aspetti teorici e di teoria della clinica, le caratteristiche metodologiche, di ricerca e di pratica clinica, e le principali applicazioni in ordine ai differenti quadri psicopatologici. Il programma delle lezioni viene stabilito dal Consiglio dei docenti, e le lezioni vengono affidate a docenti e ricercatori universitari italiani o stranieri di comprovata qualificazione negli indirizzi teorico-clinici materia di insegnamento, o a clinici di fama nazionale o internazionale negli indirizzi teorico-clinici materia di insegnamento;

c) lezioni che presentino agli allievi i principali modelli teorico-clinici in psicoterapia familiare e di coppia ad indirizzo sistemico-relazionale, illustrandone gli aspetti di cui al punto precedente, e favorendo la discussione ed il confronto con il modello teorico-clinico dell'Istituto e le sue caratteristiche. Il programma delle lezioni viene stabilito dal Consiglio dei docenti, e le lezioni vengono affidate a docenti e ricercatori universitari italiani o stranieri di comprovata qualificazione negli indirizzi teorico-clinici materia di insegnamento, o a clinici di fama nazionale o internazionale negli indirizzi teorico-clinici materia di insegnamento;

d) l'approfondimento della teoria sistemica, dei presupposti epistemologici che le sono sottesi, della teoria della clinica che ne è derivata. Tale approfondimento si svolge in piccolo gruppo e prevede momenti di lettura, di studio e di discussione di testi, di articoli o di pubblicazioni, il cui elenco di minima viene stabilito dal Consiglio dei docenti ed aggiornato con cadenza biennale. L'insegnamento è affidato ai docenti del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

4. La formazione pratica si articola come segue:

a) incontri di formazione in piccolo gruppo, finalizzati all'approfondimento della pratica clinica secondo il modello sistemico elaborato dal Centro Milanese di Terapia della Famiglia e noto a livello internazionale come *'Milan Approach'*. Gli incontri di formazione intendono perseguire l'acquisizione di una competenza professionale specifica in ordine alla formulazione di una ipotesi diagnostica, all'accoglimento, alla lettura e alla ridefinizione della domanda, alla strutturazione del *setting*, alla definizione di un contratto terapeutico, alla formulazione di un progetto terapeutico, alla metodologia di lavoro in *équipe*, alla valutazione del processo psicoterapeutico in corso, alle modalità di conclusione del processo terapeutico. Gli incontri di formazione in gruppo prevedono momenti di addestramento pratico, tramite la visione guidata e la discussione di nastri videoregistrati di sedute psicoterapeutiche, l'osservazione guidata di sedute psicoterapeutiche *in vivo* grazie all'utilizzo dello specchio unidirezionale, la discussione e la supervisione indiretta di casi clinici presentati dagli allievi, e l'uso del *role-playing* e della simulazione di situazioni cliniche: le esperienze di simulazione di ciascun allievo vengono videoregistrate al fine di permettere un successivo lavoro di riflessione critica con il docente e con il gruppo. L'insegnamento è affidato ai docenti del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

b) esperienza diretta della pratica clinica secondo il modello specifico dell'Istituto, attraverso incontri che si svolgono in piccolo gruppo. Gli incontri prevedono, nel primo biennio, la partecipazione dell'allievo al lavoro di *team* che si svolge dietro lo specchio unidirezionale nel corso di sedute psicoterapeutiche condotte da un docente; e, nel secondo biennio, la supervisione diretta di processi clinici condotti in prima persona dall'allievo: le sedute cliniche condotte dagli allievi vengono regolarmente videoregistrate al fine di permettere un successivo lavoro di riflessione critica sulle difficoltà ed i progressi nel corso del processo di formazione personale dell'allievo. L'insegnamento è affidato ai docenti del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

c) partecipazione a momenti di incontro 'residenziale', che prevedono la presentazione di lavori teorico-clinici redatti dagli allievi e selezionati da una apposita commissione, e di lavori redatti da ex allievi appositamente invitati. Tali incontri hanno lo scopo di promuovere negli allievi l'iniziativa scientifica e la ricerca, nonché di favorire uno scambio scientifico che permetta di comprendere sia gli aspetti di continuità che gli aspetti di evoluzione storica del modello, e le sue possibili applicazioni in differenti contesti.

art. 8

Tirocinio

1. L'insegnamento teorico e la formazione pratica sono integrati dalla frequenza dell'allievo ad un tirocinio professionale, di almeno 100 ore annuali, da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati dal Consiglio dei docenti su proposta del Responsabile dell'attività didattica.

2. Le sedi di tirocinio vengono accreditate sulla base dei seguenti criteri: la presenza, presso la sede di tirocinio, di medico o psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia che assuma funzioni di *tutor* nei confronti dell'allievo in tirocinio e la cui formazione professionale garantisca possibilità per l'allievo di raccordare la propria esperienza di tirocinio con la formazione seguita presso l'Istituto; la possibilità per l'allievo di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza, di confrontare il modello di formazione specifico dell'Istituto con la domanda dell'utenza, di verificare l'efficacia dell'indirizzo teorico-clinico dell'Istituto.

3. L'Istituto stipula apposita convenzione con le Amministrazioni cui afferiscono le sedi di tirocinio accreditate.

4. La frequenza dell'allievo al tirocinio viene registrata sul Libretto di Formazione personale di cui all'art. 9.

art. 9

Libretto di formazione

1. Il Consiglio dei docenti, su proposta del Responsabile dell'attività didattica, predispone apposito Libretto di Formazione personale, che consenta all'allievo, ai docenti del corso, ed al Consiglio dei docenti, il controllo degli insegnamenti teorici e della formazione pratica e di supervisione seguita dall'allievo.

2. In particolare il Libretto di Formazione contiene, per ogni anno di corso, l'attestazione annuale delle presenze in ogni area formativa, ivi compresa la frequenza del tirocinio, e gli esiti degli esami annuali sia per quanto concerne le acquisizioni teoriche, sia per quanto concerne la formazione personale ed il conseguimento di adeguate competenze relative alla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.

art. 10

Esami annuali e prova finale

1. Il Consiglio dei docenti delibera le modalità degli esami annuali e nomina una apposita commissione esaminatrice per ciascun anno di corso. La Commissione esaminatrice per gli esami annuali è composta da almeno due docenti di cui almeno uno che non sia stato docente dell'esaminando nell'anno di corso medesimo.

2. Agli esami annuali non vengono ammessi gli allievi che, dalle risultanze dei Registri di corso e del Libretto di Formazione personale, abbiano superato il 20 % delle assenze in una o più aree formative.

3. Gli esami annuali sono teorico-pratici. La valutazione delle acquisizioni teoriche è relativa sia agli insegnamenti teorici seguiti dall'allievo, sia alla teoria della clinica dell'indirizzo psicoterapeutico specifico dell'Istituto. La valutazione pratica è relativa alle acquisizioni di una adeguata competenza professionale nell'indirizzo psicoterapeutico specifico dell'Istituto ed al conseguimento di adeguate competenze relative alla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.

3. Il Consiglio dei docenti delibera le modalità della prova finale e nomina una apposita Commissione. La Commissione per la prova finale deve essere composta da uno dei Direttori dell'Istituto e da due docenti dell'Istituto di cui almeno uno che non insegni nella sede di Corso frequentata dall'esaminando.

4. L'allievo è ammesso alla prova finale se non ha superato il 20 % delle assenze in nessuna delle aree formative.

5. L'allievo è ammesso alla prova finale dopo aver consegnato un lavoro di tesi precedentemente concordato con un relatore di tesi. Il relatore di tesi è un docente dell'Istituto o un clinico di provata esperienza nel campo della psicoterapia sistemico-relazionale. Il lavoro di tesi deve essere consegnato in triplice copia alla Segreteria dell'Istituto.

6. La prova finale prevede una parte teorica volta a verificare le acquisizioni teoriche e di teoria della clinica complessivamente impartite nel corso della formazione e a discutere e valutare criticamente il lavoro di tesi presentato dall'allievo, ed una parte pratica volta a valutare la acquisita competenza professionale dell'allievo nell'indirizzo psicoterapeutico specifico dell'Istituto, anche relativamente alla conduzione della relazione interpersonale di natura psicoterapeutica e all'assunzione della responsabilità etica connessa alla professione di psicoterapeuta e al rispetto delle norme di deontologia professionale. La prova pratica prevede la discussione critica di un brano videoregistrato di seduta psicoterapeutica condotta dall'allievo.

Art. 11

Docenza dei corsi

1. Delle lezioni teoriche in materie di insegnamento afferenti alle aree di Psicologia Generale, Psicologia dello Sviluppo, Psicopatologia e Diagnostica clinica vengono incaricati sia titolari di cattedra universitaria o ricercatori delle università italiane o straniere di comprovata qualificazione, sia teorici e clinici di specifica e documentata esperienza nella materia di insegnamento. Le lezioni teoriche aventi per argomento i principali indirizzi psicoterapeutici vengono affidate sia a titolari di cattedra universitaria o ricercatori delle università italiane o straniere di comprovata qualificazione nell'indirizzo teorico-clinico materia di insegnamento, sia a clinici di comprovata esperienza nell'indirizzo teorico-clinico materia di insegnamento. Gli incarichi vengono stabiliti dal Consiglio dei docenti in base ai programmi definiti per ciascun biennio di insegnamento.

2. Della formazione specifica nell'indirizzo metodologico e teorico-clinico seguito dall'Istituto, ivi comprese le supervisioni dirette ed indirette, vengono incaricati i docenti dell'Istituto.

Art. 12
Diploma finale

1. Al termine del corso, e dopo il superamento della prova finale, viene rilasciato all'allievo il 'Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale', legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.
2. Il Diploma è firmato dal Responsabile dell'attività didattica e dai Direttori della scuola, legali rappresentanti dell'Istituto.

art. 13
Formazione dei docenti

1. Il Laboratorio di Formazione alla Didattica di cui al comma 2 punto g) dell'art. 1, ha il fine di formare ed abilitare i futuri docenti in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale.
2. Sono ammessi al Laboratorio i medici e gli psicologi che abbiano completato il Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso l'Istituto e che siano stati abilitati all'esercizio della psicoterapia all'interno del proprio Albo professionale.
3. Il Consiglio dei docenti, su proposta del Responsabile dell'attività didattica, delibera annualmente il numero massimo di ex allievi che possono accedere al Laboratorio.
4. Le domande di iscrizione al Laboratorio debbono pervenire alla Segreteria dell'Istituto entro e non oltre la data di inizio di ciascun anno accademico, e debbono essere accompagnate dalla presentazione di almeno due docenti dell'Istituto. Il Consiglio dei docenti, sentiti i docenti che hanno seguito l'istante nel corso del suo iter formativo, delibera in merito alla domanda di iscrizione al Laboratorio. Anche nel caso di ammissione al Laboratorio, l'inizio effettivo della frequenza è comunque subordinato al numero di posti disponibili nell'anno accademico successivo.
5. La frequenza al Laboratorio si articola come segue:
 - a) frequenza alle Giornate di Laboratorio con il gruppo di allievi didatti in formazione. Le Giornate sono finalizzate alla programmazione ed alla verifica dell'iter formativo personalizzato di ciascun allievo didatta, nonché alla riflessione critica sull'esperienza in corso;
 - b) partecipazione, come assistente didatta, ai Corsi di formazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento didattico, ed in specifico agli incontri di formazione in piccolo gruppo di cui all'art. 7, comma 3 d) e comma 4, per almeno 500 ore distribuite in 4 anni. L'esperienza di assistentato deve comprendere, nel corso dei quattro anni di frequenza al Laboratorio, la programmazione e la conduzione da parte dell'allievo didatta sia di momenti di insegnamento teorico di cui all'art. 7, comma 3 d), sia di momenti di formazione pratica di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento.

c) la discussione in supervisione, con un docente dell'Istituto, di almeno quattro processi psicoterapeutici.

6. Nel corso dei quattro anni di Laboratorio l'allievo didatta deve pubblicare almeno un lavoro scientifico relativo alla psicoterapia sistemico relazionale su una rivista nazionale o internazionale.

7. Al termine dell'iter formativo previsto dal Laboratorio di Formazione alla Didattica, il Consiglio dei docenti, sentiti i docenti della sede ove l'allievo didatta ha svolto l'esperienza di assistentato, propone ai Direttori dell'Istituto il rilascio di un Diploma di Didatta in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale.

8. Il conseguimento del Diploma di cui al comma 6 del presente articolo autorizza il Didatta in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale a presentare domanda ai Direttori dell'Istituto per essere nominato docente dell'Istituto. Il nominativo del Didatta in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale che venga nominato dai Direttori dell'Istituto docente dell'Istituto, corredato da curriculum formativo e didattico, viene comunicato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

art. 14

Iniziative di Formazione rivolte a Medici e Psicologi abilitati all'esercizio della Psicoterapia

1. Le iniziative di formazione di cui al comma 2, punti b), c), d), dell'art. 1 del presente Regolamento (Corsi di formazione alla Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale per medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia; Corsi di formazione alla Terapia Sistemica Individuale per medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia; Gruppi di supervisione alla clinica sistemica per medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia), vengono organizzate e gestite nelle sedi, con i tempi, con le modalità organizzative e con i programmi didattici stabiliti per ciascuna iniziativa.

2. L'iscrizione a ciascuna delle iniziative di formazione di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di una domanda scritta corredata: di curriculum scolastico e formativo ed eventualmente di curriculum professionale; di certificazione attestante l'abilitazione all'esercizio della psicoterapia da parte del competente Ordine Professionale; di fotografia formato tessera dell'istante.

3. L'ammissione a ciascuna delle iniziative di formazione di cui al presente articolo prevede un colloquio preliminare volto a conoscere e valutare la motivazione dell'istante ed il suo livello di conoscenze teorico-cliniche nell'indirizzo sistemico-relazionale.

4. Le iniziative di formazione rivolte a medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia prevedono sempre una parte teorica di introduzione all'indirizzo sistemico-relazionale in psicoterapia, o di approfondimento di tematiche specifiche dell'approccio medesimo, ed una parte clinica ed applicativa relativa all'argomento specifico del Corso.

5. La docenza delle iniziative di formazione rivolte a medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia è affidata a docenti dell'Istituto.

6. La frequenza alle iniziative di formazione di cui al presente articolo dà diritto, ove le assenze complessive non superino il 20 %, ad un "attestato di frequenza" firmato dai Direttori dell'Istituto.

art. 15

Altre iniziative di formazione

1. Le iniziative di formazione di cui al comma 2, punti e) ed f), dell'art. 1 del presente Regolamento (Corsi di formazione all'intervento sistemico per operatori sociali; Corsi di formazione alla Mediazione Familiare) vengono organizzate e gestite nelle sedi, con i tempi, con le modalità organizzative e con i programmi didattici stabiliti per ciascuna iniziativa.

2. L'iscrizione a ciascuna delle iniziative di formazione di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di una domanda scritta corredata di curriculum scolastico e formativo ed eventualmente di curriculum professionale, e di fotografia formato tessera dell'istante.

3. L'ammissione a ciascuna delle iniziative di formazione di cui al presente articolo prevede un colloquio preliminare volto a conoscere e valutare la motivazione dell'istante, il suo livello di conoscenze teorico-cliniche nell'indirizzo sistemico-relazionale, nonché a valutarne le potenziali attitudini in ordine all'acquisizione di un approccio sistemico-relazionale alla propria professionalità.

4. Le iniziative di formazione di cui al presente articolo prevedono sempre una parte teorica di introduzione all'indirizzo sistemico-relazionale, o di approfondimento di specifiche applicazioni dell'approccio medesimo, ed una parte applicativa relativa all'ambito professionale specifico del Corso.

5. La docenza delle iniziative di formazione di cui al presente articolo è affidata a docenti dell'Istituto e ad esperti nell'ambito professionale specifico del Corso di comprovata formazione ed esperienza nell'approccio sistemico-relazionale all'ambito professionale medesimo.

6. La frequenza alle iniziative di formazione di cui al presente articolo dà diritto, ove le assenze complessive non superino il 20 %, ad un "attestato di frequenza" firmato dai Direttori dell'Istituto.